

DELIBERA N. 352/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI ASSISI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 settembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota del 23 settembre 2022 (prot. 274207) con la quale Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso la deliberazione n. 27 del 22 settembre 2022, unitamente alla documentazione di corredo, relativa al procedimento avviato nei confronti del Sindaco del Comune di Assisi Stefania Proietti per la presunta violazione della normativa in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio, essendo stato informato, in data 19 settembre, per le vie brevi di immagini e contenuti apparsi in una locandina recante *“Elezioni politiche – 25 settembre 2022”*.

Dalla parte giusta con Giuseppe Conte” e riguardante un incontro con la cittadinanza organizzato per il giorno di domenica 18 settembre 2022 alle ore 17:00, presso la sede Pro loco di Santa Maria degli Angeli, Assisi (Pg). Circa i canali di diffusione della locandina non venivano fornite indicazioni. Nella locandina segnalata appare la foto della Sindaca Stefania Proietti la quale, oltre essere indicata con la sua carica istituzionale (Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia), appare ritratta in fascia tricolore. Alla data della segnalazione la locandina non risultava pubblicata sul profilo Facebook del Sindaco di Assisi né sulla pagina Facebook del Comune di Assisi;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato per le comunicazioni, in particolare la contestazione al Sindaco di Assisi Stefania Proietti della violazione dell’art. 9 della legge 28/2000 in data 20 settembre 2022, e le controdeduzioni trasmesse dal sindaco di Assisi il 21 settembre 2022 nelle quali si comunica che *la locandina non è stata pubblicata ed editata da questa pubblica amministrazione. Non si tratta di un prodotto confezionato o diffuso dal Comune di Assisi tanto meno dall’ufficio stampa dell’Ente. Si tratta di un’iniziativa di un partito politico che ha invitato il sindaco di questa città e nel realizzare la locandina ha acquisito autonomamente una foto per corredare la notizia dell’incontro;*

PRESA VISIONE della locandina segnalata, allegata alla documentazione trasmessa dal Comitato regionale;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle*

disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie del Comitato per le comunicazioni dell'Umbria, dalle quali si rileva che la foto che compare nella locandina è identica alla foto pubblicata nei profili istituzionali Facebook e Instagram del Sindaco di Assisi Stefania Proietti;

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che alla data del 22 settembre 2022, non risulta alcuna pubblicazione inerente all'evento sui profili Facebook e Instagram di Stefania Proietti Sindaco di Assisi né sul profilo Facebook personale di Stefania Proietti, e neppure sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle, e che dalle verifiche effettuate *non sono emersi elementi tali da poter ricondurre l'evento ad una comunicazione volontaria del Sindaco di Assisi e dell'Amministrazione da Lei rappresentata*;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato dell'Umbria nella riunione del 22 settembre 2022, all'unanimità dei presenti;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Assisi, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba